

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 7/2020 DEL 15 APRILE 2020

DPCM DEL 10 APRILE 2020: LOCKDOWN FINO AL 3 MAGGIO 2020

Il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo DPCM con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell'allegato 1), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccaia, le farmacie, le parafarmacie.

Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Restano chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Restano sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3.

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza

strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.

[Il testo e gli allegati.](#)

LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER APRILE E MAGGIO PREVISTI DAL D.L. LIQUIDITÀ

Il "Decreto liquidità", pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 aprile 2020, ha esteso la sospensione dei termini di versamento dell'IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

La sospensione però non è generalizzata, ma subordinata ad una comprovata riduzione del fatturato e dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente periodo di imposta.

ATTENZIONE: nelle bozze circolate prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale era stato utilizzato il parametro "dei ricavi e dei compensi" che devi intendersi ora superato.

Sono sospesi i versamenti che riguardano le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), ivi comprese le addizionali IRPEF, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria e l'imposta sul valore aggiunto.

Devono quindi essere versate entro le scadenze previste dalla legge le altre imposte escluse dal beneficio come, ad esempio, le ritenute operate sui compensi professionali e sulle provvigioni corrisposte a rappresentanti ed agenti di commercio.

Sotto il profilo temporale la sospensione è stata estesa alle scadenze relative ai mesi di aprile e di maggio.

Per l'ambito soggettivo dell'applicazione della sospensione, il contribuente deve dimostrare l'effettiva diminuzione del fatturato e dei corrispettivi che si è verificata nei mesi di marzo e aprile dell'anno 2020. A tal fine il legislatore ha distinto i contribuenti in due fasce in base ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, determinati con riferimento al periodo di imposta precedente. In particolare, è necessario distinguere:

- i contribuenti i cui ricavi conseguiti o compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato il limite di 50 milioni di euro: la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato e i corrispettivi di marzo e aprile dell'anno 2020 sono diminuiti di almeno il 33% (rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d'imposta precedente);
- i contribuenti che hanno superato la soglia di 50 milioni di euro: la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato e i corrispettivi di marzo e aprile dell'anno 2020 sono diminuiti di almeno il 50 per cento (rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d'imposta precedente).

Occorre poi rilevare due eccezioni:

- i contribuenti che operano nei Comuni ubicati nelle province più danneggiate, cioè Piacenza, Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi: indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e dei compensi dell'anno precedente, possono fruire della sospensione dei versamenti IVA se la contrazione del fatturato o dei corrispettivi ha superato il 33%. Per queste realtà non occorre rilevare se il volume dei ricavi del periodo d'imposta precedente era superiore o inferiore a 50 milioni di euro, ma deve comunque essersi verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 33%;
- i contribuenti che esercitano le attività riconducibili nelle filiere più danneggiate indicate dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020 e integrate con il D.L. n. 18/2020. Si tratta, ad esempio, delle agenzie di viaggio, delle strutture turistico-ricettive, dei tour operator, dei gestori di palestre, impianti sportivi, guide turistiche, noleggiatori di mezzi di trasporto, etc. In tal caso i precedenti criteri applicati per verificare il diritto a fruire della sospensione dei tributi, concorrono con i nuovi.

In via generale, per la quasi totalità dei soggetti, la sospensione per il versamento dell'IVA, delle ritenute e dei contributi è quindi subordinata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente.

La riduzione riguardante il mese di marzo 2020 (rispetto all'anno precedente), determina la sospensione dei termini per il versamento dei tributi in scadenza nel mese di aprile. Invece, la riduzione che si è verificata nel mese di aprile determina la sospensione dei tributi in scadenza nel mese di maggio.

La contrazione, così come anche chiarito dall'Agenzia Entrate, non deve necessariamente riguardare i due mesi contemporaneamente, potendosi verificare le predette condizioni per il solo mese di marzo o, viceversa, per il solo mese di aprile. In tal caso la sospensione dei termini riguarderà solo uno dei due periodi.

Per i contribuenti che liquidano l'IVA con periodicità trimestrale, se il fatturato o i corrispettivi del mese di marzo 2020 sono diminuiti della percentuale prevista dalla legge, rispetto all'ammontare risultante dal corrispondente periodo dell'anno 2019, il contribuente potrà beneficiare della sospensione dei termini unicamente per il versamento delle ritenute in scadenza il 16 aprile 2020.

Invece, se la riduzione dell'attività risulterà confermata anche nel successivo mese di aprile del 2020, potranno essere sospesi i termini in scadenza il 16 maggio prossimo relativi al versamento dell'IVA riguardante il periodo di liquidazione 1° gennaio-31 marzo 2020.

I versamenti dei tributi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

In alternativa, la somma complessivamente dovuta potrà essere rateizzata fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di dilazionare i tributi in cinque rate, l'ultima avrà scadenza alla fine del mese di ottobre prossimo.

Con la Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, l'Agenzia Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulle misure fiscali contenute nel "Decreto Liquidità" (D.L. 8 aprile 2020, n. 23).

In particolare, in merito alla verifica della diminuzione del fatturato, per godere della sospensione dei versamenti, la Circolare precisa che:

- la situazione di marzo dev'essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile, mentre la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Pertanto è possibile che un contribuente abbia diritto alla sospensione dei versamenti di aprile e non abbia invece diritto alla sospensione dei versamenti di maggio, senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile, e viceversa;
- ai fini del calcolo rilevano le operazioni effettuate nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che pertanto hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019, rispetto a marzo 2020, e del mese di aprile 2019, rispetto ad aprile 2020. A tale importo devono essere aggiunti i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei mesi citati, non rilevanti ai fini Iva;
- **rileva la data di effettuazione dell'operazione** (quindi la data della fattura per le fatture immediate e la data del corrispettivo giornaliero per i corrispettivi). **Per la fattura differita rileverà la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati nella fattura.**

Ad esempio: ai fini del calcolo del fatturato di marzo 2020 e 2019, devono essere escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019; devono invece essere comprese le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO LIQUIDITÀ (DL 23/2020)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2020 il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 – Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Il Decreto era stato discusso ed approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 aprile ed è sintetizzato nel comunicato stampa del Governo.

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l'impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell'impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia. Nello specifico:

- le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell'importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l'accesso alla garanzia;
- la copertura scende all'80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
- l'importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda;
- per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

Il Fondo, già ampliato dal decreto "Cura Italia", completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell'export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del *Made in Italy* la spina dorsale del nostro sistema produttivo.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all'esportazione, per migliorare l'incisività e tempestività dell'intervento statale. L'intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.

L'obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

2. Misure per garantire la continuità delle aziende

Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell'emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene:

- in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall'ultimo bilancio chiuso;
- disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.

Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell'insieme, sono volte in questa fase a:

- sottrarre le imprese all'apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l'emergenza;
- sterilizzare il periodo dell'emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).

3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

Le norme approvate, al fine di rafforzare nell'attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:

- anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell'attuazione del decreto attuativo – l'ampliamento dell'ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l'altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all'accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
- prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d'ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
- estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l'ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all'Unione europea, se superiori alla soglia di un milione di euro.

In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

4. Misure fiscali e contabili

Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il "Cura Italia".

Nel dettaglio:

- IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
- sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
- per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
- ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate

La sospensione delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo chiesta dal lavoratore autonomo al committente prevista dal decreto "Cura Italia" viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.

È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l'invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

Inoltre, il credito d'imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

Viene consentito all'Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell'emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

Si introducono norme sui "farmaci compassionevoli" (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l'esclusione all'applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.

5. Ulteriori disposizioni

Il decreto prevede, infine:

- lo spostamento, dal 15 aprile all'11 maggio, del termine concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
- l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

ENTRO IL 30 APRILE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO IVA TR PER IL CREDITO DEL PRIMO TRIMESTRE

Scade il 30 aprile prorogato al 30 giugno il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2020.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Ricordiamo che l'art. 38 *bis* del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA **maturato** in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando **l'importo è superiore a 2.528,28 euro** e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l'apposizione del visto di conformità.

Invece, per richieste di rimborso inferiori a 30.000 euro non occorre né visto di conformità né garanzia.

LA SEMPLIFICAZIONE PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FE

L'art. 26 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) ha previsto che il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza l'applicazione di sanzioni e interessi:

- entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio, per il primo trimestre, se l'importo è inferiore a 250 euro
- entro il 20 ottobre 2020, nel caso in cui, invece, risulti inferiore a 250 euro l'importo complessivo dell'imposta dovuta per i primi sei mesi dell'anno.

Nulla cambia, invece, per le scadenze di versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre.

EMANATO IL DECRETO ATTUATIVO PER L'INDENNITÀ AI COLLABORATORI SPORTIVI

È stato emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, sulla base del quale sono definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere l'indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge "Cura Italia" per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi (art. 96, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18).

Possono richiedere l'indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia". È inoltre espressamente prevista una **priorità** per i collaboratori sportivi che nel periodo d'imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.

Possono accedere all'indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:

1. non devono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 27 del Decreto Legge "Cura Italia";
2. non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
3. non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
4. non possono cumulare l'indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge "Cura Italia"

Il rapporto di collaborazione per cui si presenterà la domanda:

1. deve essere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche; si sottolinea che le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia", nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI;
2. doveva esistere già alla data del 23 febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia");
3. non deve rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 27 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#)).

La domanda dovrà essere compilata **esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute**.

Per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il codice fiscale al numero 3399940875 di Sport e Salute.

PUBBLICATO IL NUOVO MODULO PER ACCEDERE AL FONDO PER LA SOSPENSIONE DEI MUTUI SULLA PRIMA CASA

Il MEF ha pubblicato la nuova modulistica, aggiornata e semplificata rispetto al modello precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Consap e dell'Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

È infatti previsto il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

In seguito all'emergenza Covid, l'operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell'orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

- non è più richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l'ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l'intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.

EMERGENZA CORONAVIRUS – IL DECRETO LIQUIDITÀ DL N. 23 DEL 8 APRILE 2020

Un primo intervento, contenuto nell'art. 21 del DL 23/2020, riguarda la possibilità di effettuare entro il 16 aprile 2020 i versamenti che erano in scadenza il 16 marzo e che erano già stati prorogati al 20 marzo. Con tale disposizione viene quindi prevista una ulteriore proroga di 27 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16 marzo scorso, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti.

Ai sensi dell'art. 18 del DL 23/2020, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 (2019, per i soggetti "solari"), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA.

La sospensione dei suddetti versamenti:

- nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
- nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Se, invece, i ricavi o compensi del 2019 (per i soggetti "solari") sono superiori a 50 milioni di euro, per beneficiare della sospensione dei versamenti in esame occorre che la riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo o aprile 2020, rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, sia di almeno il 50%.

In entrambi i casi sono altresì sospesi, nei mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.

I versamenti in esame sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, arte o professione a partire dal 1° aprile 2019.

I versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, nei mesi di aprile e maggio 2020, sono inoltre sospesi nei confronti degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

In tutti i casi sopra illustrati, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Per i soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria (es. turismo, ristorazione, attività sportive e culturali, intrattenimento, assistenza, trasporti, ecc.), resta ferma la sospensione, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020:

- dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
- indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi del 2019 e dalla misura della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020.

Per beneficiare delle ulteriori sospensioni, anche tali soggetti devono invece rispettare i nuovi requisiti introdotti dal DL 23/2020. Resta ferma anche l'ulteriore sospensione fino al 31 maggio 2020, prevista dall'art. 61 comma 5 del DL 18/2020, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.

L'Inps ha informato di aver avviato il pagamento dei bonus di 600 euro previsti dal decreto "Cura Italia". I primi bonus dovrebbero essere accreditati dal 15 aprile 2020. L'indennità prevista, al momento per il solo mese di marzo, è stata richiesta da quasi 4 milioni di persone. La principale preoccupazione, da parte dei possibili fruitori del beneficio, è la capienza delle risorse previste per le singole categorie di lavoratori. Infatti, il legislatore ha stanziato un valore massimo di spesa, il quale una volta raggiunto porterà da parte dell'Inps al blocco delle erogazioni, indipendentemente dal diritto alla prestazione. Il diritto non viene riconosciuto ai percettori del reddito di cittadinanza.

I beneficiari sono i titolari di partita Iva, i collaboratori coordinati e continuativi, i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti esclusivamente alla gestione separata e non titolari di trattamento di pensione diretto. Inoltre sono da annoverarsi tra i beneficiari gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri, gli imprenditori agricoli professionali e i coadiuvanti iscritti alle gestioni speciali non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Tra i beneficiari possono rientrare anche i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, gli operai agricoli a tempo determinato e i lavoratori dello spettacolo.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*